



ISTITUTO COMPRENSIVO DI POLESSELLA
Via G. Garibaldi n°416, 45038 Polesella (RO) – Tel. 0425444181 – Fax 0425446049
e-mail roic808005@istruzione.it – P.E.C. roic808005@pec.istruzione.it – cod. fiscale 93019690291
Scuole primarie di Polesella, Guarda Veneta, Bosaro, Pontecchio Polesine e Crespino
Scuole secondarie di I grado di Polesella, Pontecchio Polesine e Crespino
Sitoweb www.icpolesella.edu.it – Cod. univoco fatturazione **UFIK4N**



Insieme per crescere, imparare, diventare cittadini consapevoli

Protocollo (vedasi timbratura)

Polesella, (vedasi timbratura)

CIRCOLARE N. 396

A tutto il personale docente

AI DSGA

Oggetto: Disciplina della presenza di volontari nei plessi e obblighi di vigilanza dei docenti

Riferimenti normativi e contrattuali.

In relazione alla presenza di volontari esterni presso i plessi di questo Istituto, si ritiene necessario richiamare l'attenzione del personale docente sulla normativa vigente in materia di vigilanza e responsabilità, al fine di evitare interpretazioni improprie che possano esporre il personale e l'Amministrazione a gravi rischi legali.

1. Quadro Normativo di Riferimento Secondo quanto previsto dal **Testo Unico della Scuola (D. Lgs. 297/1994)**, il docente ha il dovere di vigilare sugli alunni per l'intera durata delle attività didattiche. Tale obbligo non è limitato alla sola erogazione dell'insegnamento, ma si estende alla garanzia dell'incolumità fisica degli studenti affidati alla scuola.

2. Obblighi Contrattuali (CCNL) Ai sensi del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca**, la vigilanza è un obbligo di servizio strettamente connesso alla funzione docente.

- Il volontario svolge una funzione di puro **affiancamento** e non possiede lo status giuridico per assumere la custodia dei minori.
- L'affidamento della classe a un soggetto non contrattualizzato per la docenza o la vigilanza integra gli estremi dell'**omissione d'atti d'ufficio** e della **culpa in vigilando**.

3. Disposizioni Operative

- **Gestione della classe:** Ai volontari non può mai essere affidata, neppure per brevi periodi, la gestione o la sorveglianza autonoma di una classe o di un gruppo di alunni.

- **Titolarità della sorveglianza:** La responsabilità della vigilanza permane in capo esclusivamente al docente in cattedra. La sola presenza del volontario in aula non sana l'eventuale assenza del docente.
- **Configurazione del rischio:** L'allontanamento del docente dall'aula in presenza del solo volontario si configura come **abbandono della classe** e costituisce una violazione disciplinare, oltre a esporre il docente a responsabilità civile (Art. 2048 c.c.) in caso di infortunio.

Si confida nella consueta e rigorosa osservanza delle norme citate.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annalisa Barion
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 39/93